



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza, semplificazioni per le imprese e servizi assicurativi
dgmccnt.div04@pec.mise.gov.it

e p.c.

MINISTERO DELLA SALUTE
gab@postacert.sanita.it e seggen@postacert.sanita.it

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
gabinetto.ministro@giustiziacert.it archivio.legislativo@giustiziacert.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
presidente@pec.governo.it

OGGETTO:

Osservazioni critiche inerenti lo “Schema di decreto del Presidente della Repubblica – Regolamento recante la tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell’articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209”.

LA POSIZIONE DELLE VITTIME SULLA PROPOSTA DI TABELLA UNICA NAZIONALE PER LE MACROLESIONI

VIZI DI METODO, VIZI DI DELEGA, RISARCIMENTI AL RIBASSO

29 gennaio 2021

- ✚ venuti ad apprendere da organi di stampa della “consultazione ristretta” ed alquanto limitata nel tempo (soltanto quindici giorni) avviata dal MISE in ordine allo schema di d.P.R. in oggetto,
- ✚ attesa l’estrema rilevanza per le vittime di sinistri stradali e di danni da responsabilità medico-sanitarie delle proposte di tabellazione medico-legale e monetaria avanzate dal MISE, che rischiano sia di penalizzare i danneggiati nel loro diritto ad una tutela risarcitoria integrale, sia di aggravare il contenzioso,

le scriventi associazioni, che rappresentano, anche a livello europeo ed internazionale, vittime e avvocati esperti nella tutela dei diritti dei danneggiati e che perseguono in qualsiasi ambito **giusti e integrali risarcimenti**, intervengono formulando in merito al predetto schema di d.P.R. le seguenti

RICHIESTE

- ✚ si domanda di procedere, previa nuova delega da parte del Parlamento *ex art. 76 Cost.*, all’istituzione, per la redazione di tabelle concretamente condivise, ponderate e conformi a legge, di una commissione medico-legale e di una commissione giuridica composte da esperti in materia rappresentativi di tutte le parti coinvolte, nonché alla realizzazione di una procedura di consultazione pubblica che garantisca la massima trasparenza e partecipazione;
- ✚ comunque, avverso l’approvazione delle tabelle di cui allo schema di d.P.R. proposto, si richiede di:
 - ✓ procedere all’adozione della Tabella delle menomazioni soltanto previa acquisizione del consenso della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e ricezione di sue eventuali diverse indicazioni;
 - ✓ adottare tabelle monetarie (la Tabella Unica Nazionale) che siano conformi alla legge delega di cui all’art. 138 Cod. Ass. Priv., dunque con

valore monetario di base corrispondente a quello previsto dalle “Tabelle di Milano” (Euro 1.182,41 invece che Euro 814,27) e senza la previsione di soglie “massime” per la liquidazione del danno morale “standard”, con correzione della curva di progressione sempre in conformità della legge delega (curva esponenziale);

✚ si chiede la fissazione dell’operatività delle tabelle unicamente a partire dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del d.P.R., esattamente come da delega.

MOTIVI

1. PRELIMINARMENTE SI PONGONO QUESTIONI DI METODO E DI LEGITTIMITÀ, ANCHE POLITICHE

1.1. Uno schema di d.P.R. fuori tempo massimo.

L’art. 138, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private, così come innovato nel 2017, demandava a un decreto del Presidente della Repubblica la predisposizione della tabella unica volta a determinare i parametri medico legali e pecuniari sulla base dei quali quantificare e risarcire il danno non patrimoniale per le lesioni di non lieve entità, prevedendo per l’adozione di tale decreto il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della novella, termine già ampiamente decorso; orbene, scaduto il predetto termine.

Pertanto, laddove emanate, le due tabelle risulterebbero illegittime ai sensi dell’art. 76 Cost., per cui, molto chiaramente, *«L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti»*.

Allo stato, quindi, ogni decisione spetterebbe unicamente al Parlamento, potendo semmai il Governo farsi promotore di un disegno di legge, che innanzitutto preveda la costituzione di una commissione medico-legale e di una commissione giuridica realmente rappresentative delle diverse posizioni in gioco così come l’apprestamento di una vera e propria consultazione pubblica al termine dei lavori di tali gruppi di lavoro. Soltanto per questa via potrà raggiungersi, si auspica, una soluzione condivisa.

1.2. Assenza di tavoli tecnici, di trasparenza e di consultazione pubblica.

A seguito della radicale riformulazione dell’art. 138 Cod. Ass. Priv. nel 2017 e dei precedenti fallimenti di tabellazione era più che legittimo attendersi che i Ministeri coinvolti dedicassero la dovuta attenzione alla trasparenza dei lavori preparatori delle nuove tabelle ed al pluralismo nella selezione dei redattori delle stesse.

Invece, si ha che alla redazione delle tabelle avrebbero partecipato soltanto non meglio individuati tecnici del MISE con il supporto dell’IVASS.

Si pone, quindi, una seria questione del metodo coinvolge logicamente sia la parte medico-legale che quella giuridica della proposta.

Per quanto concerne la prima rimangono ignoti gli esperti che hanno provveduto all’“aggiornamento” delle tabelle delle menomazioni all’integrità psicofisica predisposte dalla commissione che era stata istituita con decreto del Ministro della salute del 26 maggio 2004, già a suo tempo criticata proprio per il novero di “tecnici” coinvolti (alcuni non erano neppure medico-legali). Appare grave che sino ad oggi non sia stata coinvolta la Società Italiana di Medicina Legale, come dalla stessa riportato sul suo sito (*simlaweb.it*).

Si ricorda, inoltre, come in ogni caso il Governo non sia legittimato in alcun modo ad emanare “criteri interpretativi” (per esempio criteri medico-legali in punto nesso di causa e preesistenze; effetti retroattivi; ecc.), non previsti né dalla legge delega né dall’art. 138 Cod. Ass. Priv., tantomeno in assenza dell’istituzione di commissioni *ad hoc* tali da permettere la piena condivisione e scientificità dei criteri.

Anche in relazione alla parte giuridica si tace del tutto in ordine agli specifici tecnici coinvolti.

Inoltre, la proposta di d.P.R. non risulta frutto di un confronto da parte del MISE con il **Ministro della Salute**, con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** e con il **Ministro della Giustizia**, come, invece, espressamente imposto dall’art. 138, comma 1, Cod. Ass. Priv., ragion per cui si invia la presente anche a tali Ministeri, oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infine, della “pubblica consultazione” annunciata dall’articolo “*Macrolesioni, in arrivo la tabella unica nazionale*” di Maurizio Hazan, pubblicato su *IlSole24-Ore* del 16 gennaio 2021 (pag. 24), non risulta traccia sul sito del MISE. Al contrario, si è venuti ad apprendere di una consultazione ristretta e incredibilmente circoscritta a soli 15 giorni.

Tutto ciò, rende inevitabile il **giudizio negativo sullo schema di d.P.R. al di là del merito**; indubitabile, pertanto, è la necessità del richiesto rinvio ad una nuova delega.

2. SULLA TABELLA DELLE MENOMAZIONI: ASSENZA DI CONDIVISIONE E RISCHIO DI DISAPPLICAZIONI

La Tabella delle menomazioni allegata allo schema di d.P.R. risulta già oggetto di autorevoli censure da parte della dottrina medico-legale, come testimoniato da diversi interventi in seno alla Società Italiana di Medicina Legale. Questa stessa, fra l’altro, ha osservato: «*un’eventuale pubblicazione della guida sulla valutazione del danno biologico da noi curata, oggi in fase di aggiornamento, nel Sistema Nazionale Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità, provocherebbe con altissima probabilità la disapplicazione della Tabella all’oggetto, per altro allo stato sfornita di copertura scientifica, da parte dell’intera comunità scientifica medico-legale con conseguente inutilità dell’esercizio della potestà normativa in esame*» (lettera SIMLA 26 gennaio 2021).

Tale prospettiva appare decisamente grave.

Non vi è dubbio che la valutazione del danno biologico debba reggersi su parametri di riferimento il più possibile condivisi a livello scientifico, il che, per l’appunto, non risulta essere il caso dello schema di d.P.R..

Inoltre, non può condividersi l’indicazione, recata dalle note introduttive alla tabella in questione, per cui l’uso della stessa possa essere rimesso non solo ai medici specialisti in medicina legale, ma altresì, in mancanza, a medici comunque di comprovata esperienza medico legale nella valutazione del danno alla persona.. La prospettiva di medici privi di specializzazione in medicina legale, ai quali si concede da parte di un d.P.R. la possibilità di sostituirsi ai medici legali, risulta inconciliabile innanzitutto con il ruolo centrale ascrivito all’accertamento medico-legale esplicitamente da parte degli stessi artt. 138 e 139 Cod. Ass. Priv..

3. I PLURIMI VIZI GIURIDICI DELLA T.U.N.: GRAVI VIOLAZIONI DELLA LEGGE DELEGA

3.1. Dov’è la tabella?

All'Allegato III dello schema di d.P.R. non si rinviene la tabella recante i valori monetari indicata dall'art. 1, comma 1, lett. b), dell'art. 138 Cod. Ass. Priv., bensì tre distinte tavole recanti rispettivamente i seguenti coefficienti moltiplicatori: -) coefficiente moltiplicatore biologico del punto; -) coefficiente moltiplicatore per danno morale; -) coefficiente demoltiplicatore demografico di riduzione per l'età. Ciò, peraltro, rende più difficoltosa la comparazione tra la proposta di tabella monetaria e le "tabelle milanesi".

3.2. Il valore base del danno biologico da invalidità permanente: violazione della legge delega.

I "tecnici" redattori della tabella hanno scelto di considerare «*non il punto base utilizzato dalla giurisprudenza di merito milanese*» (corrispondente nella versione 2019 delle "tabelle milanesi" ad Euro 1.182,41, per inciso lo stesso valore base delle "tabelle romane"), bensì il valore previsto dall'art. 139, comma 1, lett. a), ultimo periodo, Cod. Ass. Priv. per il primo punto di invalidità all'età zero (Euro 814,27, recato dal d.m. 22 luglio 2019).

Tale scelta viola l'art. 138 Cod. Ass. Priv.:

- ✓ la distinzione voluta dal legislatore a partire dal 2001 tra, da un lato, la disciplina relativa ai danni da macrolesioni (art. 138) e, dall'altro lato, quella sulle microlesioni (art. 139) è lungi dal supporre ed autorizzare un identico punto di partenza a livello di valore monetario di base;
- ✓ i lavori preparatori del "nuovo" art. 138 testimoniano inequivocabilmente come il Parlamento, laddove in seno al primo capoverso del comma 2 aveva introdotto la precisazione, per cui la tabella unica nazionale è da redigersi «*tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità*», si sia riferito più precisamente ed espressamente alle "**tabelle milanesi**" (ciò è pure comprovato dall'indicazione dello stesso legislatore di introdurre nelle redigende tabelle la posta del danno morale "standard", impostazione che per l'appunto contraddistingue le "tabelle milanesi").

Pertanto, il valore di partenza della tavola proposta dallo schema di d.P.R. è profondamente errato, invero incostituzionale per violazione della legge delega. Esso comporta **risarcimenti più bassi** rispetto a quelli intesi dal legislatore.

3.3. La previsione fuori delega di "valori massimi" per il danno morale.

La scelta dei redattori dello schema di d.P.R., «*al fine di garantire una specifica personalizzazione del danno*» in questione, di prevedere, «*in analogia con quanto stabilito dalla tabella adottata dal Tribunale di Roma*» (così le "note introduttive"), delle fasce di oscillazione in aumento o diminuzione dei valori incrementali e, quindi, un tetto indicato come "massimo" non è a sua volta conforme alla delega:

- ✓ la diversificazione tra "minimi", "medi" e "massimi" non è stata indicata dal legislatore in seno al comma 2, lett. e), dell'art. 138; tantomeno, è stata ivi espressa l'idea dell'introduzione di una soglia "massima" per la personalizzazione del danno morale;
- ✓ avverso la configurabilità di una soglia "massima" si pongono sia la giurisprudenza di legittimità (da tenersi in considerazione da parte dei redattori dello schema di d.P.R.), sia gli stessi artt. 138, comma 4, e 139, comma 3, Cod. Ass. Priv., che confermano come i valori tabellari individuati secondo i valori base e pure personalizzati in relazione agli aspetti dinamico-relazionali del danno biologico non siano esaustivi di tutti i profili non patrimoniali del danno se non in relazione ai soli aspetti pregiudizievoli di carattere fisico e non già a quelli morali;
- ✓ avverso la possibilità di configurare una soglia massima per il danno morale si pone anche il

comma 3 dell'art. 138 Cod. Ass. Priv. che è inequivocabile nel raccordare l'incremento del 30% ivi previsto in via esclusiva alla rilevante incidenza della menomazione su «*specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati*» (dunque, il limite del 30% riguarda soltanto la personalizzazione del danno biologico, mentre nessuna soglia viene contemplata per il danno morale).

3.4. Una curva dei valori monetari errata ed in violazione di delega.

La T.U.N. non è neppure corretta quanto alla curva matematica che i suoi valori monetari vanno a delineare.

Una critica che poteva e può muoversi alle “tabelle milanesi” riguarda l'andamento differenziato della curva, connotato, in modo impreciso nel suo sviluppo, da una forma sigmoidea, fra l'altro tale da comportare un trattamento ridimensionato per i casi più gravi.

Tali caratteristiche connotano anche la curva alla base dello schema di d.P.R. (a sua volta con forma di “S”), salva una modesta correzione per le macrolesioni sopra l'85% di i.p..

Ciò, però, si pone in contrasto con l'art. 138, comma 2, lett. c), Cod. Ass. Priv.: il valore economico del punto «*cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi*». Questa disposizione non autorizza una curva sigmoidea connotata da irregolarità nel suo andamento, bensì impone una **curva esponenziale** o, alternativa compatibile, una curva rispondente ad una funzione quadratica, comunque riconducibile ad una specifica equazione.

In pratica, lo schema di d.P.R. non raggiunge in nessun modo l'obiettivo posto dal legislatore: l'art. 138, comma 2, si può autorizzare i ministri delegati - assunto, però, quale punto di partenza il valore monetario base delle “tabelle milanesi” - ad una revisione, rispetto a tali tavole, dei valori monetari successivi al primo attraverso la correzione dell'andamento della curva, ma non già l'apprestamento - “al ribasso” e, quindi, con valori monetari per lo più divergenti in negativo dalle “tabelle milanesi” - di una curva sigmoidea. Se proprio si desiderava mutare la curva rispetto alle “tabelle milanesi”, tale operazione andava effettuata realizzando una curva esponenziale, assumendosi a valore base il primo di cui alle dette tavole.

Dunque, i redattori della T.U.N. proposta dal MISE non hanno applicato una funzione corrispondente alle indicazioni del legislatore. Inoltre, i valori monetari, discostandosi da quelli milanesi, sono contraddistinti da **autentica arbitrarietà**.

Può anche osservarsi come i coefficienti di moltiplicazione del punto per il danno biologico non siano stati neppure calibrati sulla progressione di cui all'art.139, comma 6, che prevedono l'adozione di un moltiplicatore del valore del punto così riassunto:

- 1% moltiplicatore 1
- 2% moltiplicatore 1,10
- 3% moltiplicatore 1,20
- 4% moltiplicatore 1,30

Allo scattare del 5 punto il moltiplicatore cresce non più dello 0,10 ma dello 0, 20:

- 5% moltiplicatore 1,50
- 6% moltiplicatore 1,70
- 7% moltiplicatore 1,90
- 8% moltiplicatore 2,10
- 9% moltiplicatore 2,30

In pratica, secondo tale progressione il moltiplicatore del decimo punto avrebbe dovuto crescere dello 0,30 divenendo ipoteticamente 2,60 e non già 2,473, pertanto al 20% attestandosi al 6,30 e non già al 3,944; e così a seguire, con risarcimenti viepiù maggiori rispetto a quelli recati dalla T.U.N. proposta.

Questa progressione è più assimilabile ad una parabola schiacciata e, quindi, a sua volta non appieno compatibile, in termini di velocità di crescita, con il modello richiamato dal comma 2 dell'art. 138; però essa rimane decisamente più vicina al modello da realizzare (ossia la curva esponenziale) rispetto alla curva sigmoidea di cui alla T.U.N. in disamina.

Si rimane, pertanto, interdetti, laddove la «*Relazione illustrativa*» (pag. 4) asserisce che per la fissazione del valore di base del danno biologico si è assunto quello, di cui all'art. 139, anche in ragione di «*un'esigenza di coerenza e continuità nel passaggio da micro (fino a 9 punti) a macro (dai 10 ai 100 punti di invalidità)*», salvo poi che per la progressione dei valori successivi ci si è discostati drasticamente da tale paradigma. Chiara è l'assenza di qualsivoglia coerenza dei redattori della proposta di T.U.N., così come evidente è l'arbitrio assoluto che ha connotato l'operazione qui criticata.

A giustificazione dell'operazione condotta nella «*Relazione illustrativa*» si indica che il «*moltiplicatore è stato determinato nel rispetto delle caratteristiche del mercato assicurativo, nonché dei vincoli di legge, in modo da garantire la congruità del valore con quanto previsto per le microlesioni, evitando effetti di maggior onere per il mercato assicurativo e per i consumatori danneggiati*». Sennonché, a parte il fatto che non risulta in nessun modo chiarito come tali considerazioni abbiano inciso nella scelta dei singoli moltiplicatori (l'indicazione è criptica), molto semplicemente il comma 2 dell'art. 138 Cod. Ass. Priv. non autorizza affatto operazioni di questo tipo: l'obiettivo, sancito al comma 1 dell'art. 138, di «*razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori*» svolge unicamente la funzione di giustificare la fissazione di criteri dotati di una certa qual prevedibilità, non già, come si evince chiaramente dalla sua collocazione nella norma, assurge anche a criterio redazionale dei valori tabellari, ferma restando la finalità di «*garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito*». D'altro canto, “razionalità” non equivale a ribasso dei risarcimenti.

In breve, anche sotto questi profili lo schema di d.P.R. viola manifestamente la delega legislativa, fermo restando che nessun dato ufficiale del mercato assicurativo indica una crisi dello stesso, tantomeno nel contesto della r.c.a.; anzi, gli ultimi venti anni denotano l'incremento costante di redditività del ramo in questione e, più in generale, delle assicurazioni, rendendo **inspiegabili i continui “sacrifici risarcitori” imposti ai danneggiati.**

4. RISARCIMENTI AL RIBASSO (ANCHE PER I MACROLESI)

Diversamente da quanto riportato nella relazione illustrative le liquidazioni comportate dalle T.U.N., di cui allo schema di d.P.R., NON sono “simili” a quelle risultanti dall'applicazione delle “tabelle milanesi”; tantomeno è vero che la distanza sia soltanto “apparente”.

Al fine di stimare le differenze correnti tra T.U.N. e “tabelle milanesi” sono state selezionate quattro classi di età dei danneggiati (10, 30, 50 e 70 anni) e dieci gradi di invalidità permanente (10%, 15%, 25%, 40%, 50%, 60%, 75%, 80%, 90%, 100%).

I valori monetari funzionali alla comparazione sono stati fissati considerandosi:

- per la tabella T.U.N. il coefficiente moltiplicatore per il danno morale indicato come “minimo”, ciò in ragione del fatto che nella prassi le liquidazioni tendono ad assestarsi sui minimi tabellari e che, in ogni caso, ogni variazione in incremento non costituisce un dato


sistematico, ma soltanto ipotetico;

- per le “tabelle milanesi” i parametri monetari di cui alla versione 2018, dunque non attualizzati rispetto a quelli di cui allo schema di d.P.R., invece aggiornati al 12 dicembre 2019 (com’è dato ipotizzare da quanto riportato a pag. 41 del documento recante la bozza dello schema); la conseguenza è che i risarcimenti accordati dalle “tabelle milanesi” all’attualità sono maggiori rispetto ai valori sotto riportati e, quindi, le differenze tra le due tabelle devono considerare anche questo profilo.

I.P. %	Età	Tabelle Milano	Proposta TUN	Variazione %
10%	10	€26.677,00	€23.293,41	- 12,7
	30	€23.884,00	€20.881,23	- 12,6
	50	€21.090,00	€18.493,41	- 12,3
	70	€18.297,00	€16.154,32	- 11,7
15%	10	€51.145,00	€48.483,82	- 5,2
	30	€45.789,00	€43.463,01	- 5,1
	50	€40.434,00	€38.492,91	- 4,8
	70	€35.078,00	€33.624,24	- 4,1
25%	10	€125.955,00	€118.676,64	- 5,8
	30	€112.766,00	€106.386,90	- 5,7
	50	€99.577,00	€94.221,31	- 5,4
	70	€86.388,00	€82.303,99	- 4,7
40%	10	€301.707,00	€271.923,11	- 9,9
	30	€270.115,00	€243.763,70	- 9,8
	50	€238.523,00	€215.888,74	- 9,5
	70	€206.930,00	€188.582,65	- 8,9
50%	10	€449.914,00	€402.512,80	- 10,5
	30	€402.803,00	€360.829,99	- 10,4
	50	€355.691,00	€319.568,22	- 10,2
	70	€308.580,00	€279.148,52	- 9,5
60%	10	€611.672,00	€552.675,64	- 9,6
	30	€547.622,00	€495.442,49	- 9,5
	50	€483.573,00	€438.787,46	- 9,3
	70	€419.524,00	€383.288,65	- 8,6
75%	10	€841.525,00	€807.724,87	- 4
	30	€753.407,00	€724.079,72	- 3,9
	50	€665.289,00	€641.279,47	- 3,6
	70	€577.172,00	€560.169,03	- 2,9
80%	10	€911.939,00	€899.626,59	- 1,4
	30	€816.448,00	€806.464,42	- 1,2
	50	€720.957,00	€714.243,28	- 0,9
	70	€625.466,00	€623.904,21	- 0,2
90%	10	€1.042.796,00	€1.089.377,39	+ 4,5
	30	€933.602,00	€976.565,29	+ 4,6
	50	€824.409,00	€864.892,71	+ 4,9

I.P. %	Età	Tabelle Milano	Proposta TUN	Variazione %
	70	€715.216,00	€755.499,17	+ 5,6
100%	10	€1.164.484,00	€1.286.647,89	+ 10,5
	30	€1.042.549,00	€1.153.407,16	+ 10,6
	50	€920.613,00	€1.021.512,29	+ 11
	70	€798.678,00	€892.309,15	+ 11,7

Tali dati vengono qui sotto sviluppati in forma grafica.



I dati sopra riportati denotano quanto segue:

- + sino alla soglia dell'85% di i.p. i valori monetari di base recati dalla T.U.N. risultano **inferiori** rispetto a quelli, sempre "minimi", "milanesi", ciò anche in modo significativo (intorno al 10%) in relazione a livelli anche considerevoli di menomazioni (per esempio, la variazione iniziale negativa intorno al -10% ravvisabile per le menomazioni ammontanti al 10% di i.p. ritorna a prospettarsi intorno al 50% di i.p.)
- + la variazione in negativo per i danneggiati fra le due tabelle, ravvisabile sino alla soglia del 90% di i.p., risulta maggiore in relazione ai danneggiati più giovani di età
- + soltanto dopo la soglia dell'85% di i.p. i valori di base della proposta di T.U.N. sono più elevati rispetto ai parametri recati dalle "tabelle milanesi", ma con variazioni significative soltanto fra il 95 ed il 100% di i.p.

In pratica, è indubbio che in relazione alle menomazioni collocate nella fascia tra il 10% e l'85% di i.p. i danneggiati si troverebbero a ricevere **risarcimenti inferiori anche non di poco** (sino al 12% di variazione in negativo) rispetto ai parametri di cui alle "tabelle milanesi".

Questo non è il risultato che si prefigurava il legislatore del 2017.

Deve pure evidenziarsi come in relazione alle **menomazioni superiori all'85%** sì la proposta di T.U.N. riconosca risarcimenti di base più elevati (pur moderatamente) rispetto ai valori di cui alle "tabelle milanesi"; però, in realtà, le liquidazioni per tali invalidità dovrebbero risultare ben più elevate, attraverso la realizzazione della curva esponenziale contemplata dal legislatore al comma 2 dell'art. 138 (norma disattesa dai redattori dell'odierna T.U.N.). Occorre non farsi sviare dalle **apparenze**: nel modificare la curva dei risarcimenti "minimi" rispetto all'andamento delle "tabelle milanesi", i redattori della T.U.N. sarebbero dovuti pervenire ad attribuire risarcimenti di base maggiori per le invalidità in questione rispetto a quelli proposti.

In definitiva, per essere chiari: **la adesione ai criteri di legge delle tabelle porterebbe a moltiplicatori molto più alti, col risultato finale di tabelle che porterebbero valori sideralmente più alti di quelli previsti dalla T.U.N.**

5. LA ILLEGITTIMA PREVISIONE DELLA RETROATTIVITÀ DELLE TABELLE, APPLICABILE ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO

Lo schema di d.P.R. prevede al comma 5 dell'art. 1, ad esclusivo vantaggio delle compagnie assicuratrici, che *«Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore»*.

Senonché così lo schema di d.P.R. , ad esclusivo vantaggio delle compagnie assicuratrici, contrasta manifestamente con l'art. 1, comma 18, della legge n. 124/2017 che impedisce esplicitamente una siffatta retroattività, all'opposto stabilendo quanto segue: *«La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, [...], come sostituito dal comma 17 [...], si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica»*.

In base a questa inequivocabile delega i nuovi parametri tabellari potranno operare soltanto per i sinistri occorsi dopo l'entrata in vigore della T.U.N..

Si rimane perplessi dinanzi alla ennesima scelta dei redattori dello schema di d.P.R. di ignorare la legge delega.

6. AUMENTO DEL RISCHIO DI CONTENZIOSO E DIFFICOLTÀ DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE

La T.U.N., quindi, oltre a ridurre i risarcimenti, introduce criteri difformi dalla delega, a sua volta, come già la proposta di Tabella delle menomazioni (cfr. quanto rilevato da SIMLA), incrementando i punti di divergenza tra vittime, responsabili ed assicuratori. Essa allontana la possibilità di soluzioni stragiudiziali.

Ciò, dopo tutti questi anni di attesa per una soluzione metodologicamente corretta e condivisa, non può accettarsi. I contenziosi, comportando per le vittime ulteriori e gravi sofferenze, stati di ansia, di stress, sensazioni di impotenza, dilemmi economici, andrebbero scongiurati innanzitutto in sede di redazione delle norme primarie e secondarie.

∞

IN CONCLUSIONE

**L'INTERVENTO AMMINISTRATIVO PROSPETTATO È
ASSOLUTAMENTE ILLEGITTIMO ED INCOSTITUZIONALE IN
QUANTO VOLTO A MODIFICARE IL QUADRO NORMATIVO PER
ARRIVARE A RISULTATI INGIUSTI E PENALIZZANTI CHE PER DI PIÙ
CONTRASTANO PER L'APPUNTO COL DETTATO NORMATIVO, OLTRE
CHE CON CONSOLIDATI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

∞

Presidente AIFVS

Giuseppina Cassaniti

www.vittimestrada.org

presidente@vittimestrada.org



Presidente UNARCA

Avv. Fabio Quadri

www.unarca.it

quadri@avvocatimonza.it



Referente PEOPIL per l'Italia (Pan-European Organization of Personal Injury Lawyers)

Avv. Marco Bona

www.peopil.com

bona@mbolaw.it

